



LA LEGGE E' UGUALE PER TUTTI

Le misure di sicurezza nell'ordinamento penale

prima parte

di Carmelo Nicola Alioto

Commissario Capo della Polizia di Stato, dottore di ricerca in diritto pubblico

SOMMARIO

1. Natura giuridica dell'istituto	II	3.2. Il ricovero in una casa di cura e di custodia.....	X
2. Questioni di legittimità costituzionale	VII	3.3. Il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario.....	X
3. Le misure di sicurezza detentive	IX	3.4. Il ricovero in un riformatorio giudiziario.....	XI
3.1. L'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro.....	IX		

Le misure di sicurezza nell'ordinamento penale

prima parte

di Carmelo Nicola Alioto

1. Natura giuridica dell'istituto

Il legislatore negli anni '30 ha introdotto nel codice penale una ulteriore sanzione al fine di eliminare la pericolosità sociale insita in determinate categorie di soggetti: le misure di sicurezza. Queste hanno inaugurato il sistema del doppio binario¹. In particolare, da una parte vi è la pena che viene inflitta ad un soggetto, responsabile per aver violato la disposizione penale, come retribuzione e prevenzione generale dei reati, e, dall'altra, la misura di sicurezza la cui funzione è quella di neutralizzare la pericolosità sociale insita in determinate categorie di persone. Nel codice penale le misure di sicurezza conservano – per usare le espressioni della relazione ministeriale – “gli scopi, la natura, i caratteri dei provvedimenti similari che embrionalmente esistevano già nella legislazione precedente. Esse assumono soltanto una maggiore estensione ed un maggiore sviluppo dovuti alla elabo-

1. Il sistema del doppio binario si evidenzia anche nel fatto che l'attestazione della pericolosità sociale attiene alla applicabilità delle sole misure di sicurezza e non confligge con l'applicazione di una pena meno grave quale gli arresti domiciliari in luogo della misura cautelare della custodia in carcere. Invero la Cassazione penale sez. III 02/03/2011 n. 26696, fonti: Ced Cassazione penale 2011 viene così massimata: “Non è affetta da vizio di contraddizione nella motivazione la sentenza di condanna che disponga l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, e quindi ne attesti la pericolosità sociale, e che, nel contempo, sostituisca la misura cautelare della custodia carceraria con la meno grave misura degli arresti domiciliari. (In motivazione la Corte ha precisato che solo una valutazione in termini negativi della pericolosità sociale, ad es. mediante la concessione del beneficio della sospensione condizionale, potrebbe costituire una remora alla decisione di espulsione)”.

razione scientifica e legislativa”². Le misure di sicurezza devono essere concepite come entità polidimensionale³. Anche secondo la costante giurisprudenza penale non v'è relazione di fungibilità tra la pena detentiva e una misura di sicurezza non detentiva (nella specie libertà vigilata provvisoriamente applicata), benché quest'ultima sia caratterizzata da forti limitazioni della libertà di locomozione⁴.

La diversa funzionalità dei due istituti emerge anche in sede di applicazione e di durata temporale degli stessi; invero, mentre la pena è proporzionata alla gravità del fatto, la durata della misura di sicurezza era necessariamente indeterminata poiché si basa su un giudizio prognostico di pericolosità. La giurisprudenza penale sul punto chiariva che “l'applicazione di una misura di sicurezza, diversa dalla confisca, postula l'accertamento in concreto della persistente pericolosità sociale del soggetto anche nei confronti del condannato per partecipazione ad associazione di tipo mafioso”⁵. La legge 30 maggio 2014, n. 81 ha introdotto in proposito un'importante modifica stabilendo che “le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima”. Fino al 2014 il codice penale prevedeva una durata minima per il ricovero dei soggetti non imputabili che però era suscettibile di rinnovo fino all'avvenuto accertamento del venir meno della c.d. condizione di pericolosità sociale. La decisione di carattere discrezionale, volta al rinnovo e alla conferma della misura di sicurezza, poteva protrarsi *sine die*. Ogni sei mesi il giudice doveva operare la valutazione in merito alla pericolosità sociale del soggetto e qualora la stessa si fosse rivelata sussistente, la misura veniva rinnovata. Si parlava, infatti, di un vero e proprio “ergastolo bianco”⁶. Lo scopo che si è prefissato

2. A. ROCCO, Relazione del Guardasigilli, in Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, V, p.t. I Roma, 1929, 245.

3. BETTIOL, Diritto penale, Padova, 1976, 836.

4. Cassazione penale sez. I 13/01/2011 n. 4740 Fonti: Cass. pen. 2012, 10, 3416 (s.m.) (nota di: Spuri) Ced Cassazione penale 2011 Cass. pen. 2011, 12, 4350.

5. In tal senso Cass. pen., sez. I, 02 marzo 2010, n. 11055.

6. Si veda il sito: <http://www.fattodiritto.it/la-scomparsa-delle-misure-di-sicurezza-e-detenzione-sine-die/>

il legislatore è stato quello di delimitare l'applicazione delle misure di sicurezza sia nell'*ans* sia nel *quantum*. Invero, la pericolosità sociale, intesa nel senso di accentuata probabilità da parte del soggetto di commettere nuovi reati, deve essere accertata in base ai criteri stabiliti dall'art. 133 cp considerati globalmente⁷. Sui criteri di accertamento il legislatore con l'art. 1, comma 1, della legge 30 maggio 2014, n. 81 ha stabilito che la pericolosità sociale – da parte tanto del giudice di cognizione quanto del magistrato di sorveglianza – “è effettuata sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all'articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale”, cioè delle “condizioni di vita individuale familiare e sociale del reo”⁸. L'in-

7. In tal senso Cass. pen., 16 febbraio 1995, n. 946.

8. Sul punto si segnala un'importante decisione della Consulta che ritenendo infondata la questione di legittimità costituzionale, ha chiarito che la disposizione censurata ha modificato, relativamente ai “non imputabili e ai semimputabili”, la nozione di pericolosità sociale. La questione era stata sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Messina in relazione a numerosissimi parametri costituzionali (artt. 1, 2, 3, 4, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 77 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 5 della Convenzione edu), ed aveva riguardato, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 31 marzo 2014, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 81 del 2014, nella parte in cui stabilirebbe che l'accertamento della pericolosità sociale debba essere “effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all'articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale”, cioè senza considerare le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo, e nella parte in cui stabilirebbe che “non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali”. In effetti la norma censurata potrebbe sorprendere, ad una prima lettura, perché esclude dalla base cognitiva, per il giudizio sulla necessità della misura di sicurezza dai contenuti restrittivi più marcati, elementi determinanti per la valutazione richiesta al giudice. Il senso della novella si comprende una volta preso atto che si tratta di prescrizioni reattive, che il legislatore ha ritenuto di introdurre dopo la conclusione del lavoro della Commissione parlamentare di inchiesta che aveva indagato, tra l'altro, sulla realtà degli ospedali psichiatrici giudiziari. La Commissione aveva posto in luce la fortissima incidenza di situazioni di svantaggio sociale nella “selezione” delle persone rimaste prive di libertà in esito alle verifiche di perdurante pericolosità sociale, ed anche odiose discriminazioni fondate sulla differente capacità delle strutture sanitarie, sparse sul territorio nazionale, di approntare rapidamente e credibilmente piani terapeutici individuali per i soggetti ristretti nelle strutture giudiziarie. Ciò detto, il Tribunale rimettente – con una serie di osservazioni di vario segno (per vero orientate sia ad evidenziare il rischio di “liberare” soggetti pericolosi che quello di restringere soggetti non meritevoli) – aveva costruito le proprie doglianze sulla fisiologica imperfezione di un giudizio di pericolosità amputato di una porzione così importante della sua naturale base cognitiva, addebitando al legislatore un improvvido mutamento della nozione stessa di pericolosità sociale. Ebbene, con



tento è quello di evitare che l'indigenza, il disagio familiare e sociale – cioè condizioni di marginalità e di abbandono – possano venire in gioco quali indici sui quali fondare il giudizio di pericolosità sociale dell'agente⁹. La legge n. 81 cit. inoltre prevede che “non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali”. Il legislatore vuole evitare che l'internamento negli Opg e nelle Ccc possa dipendere da eventuali disfunzioni organizzative e, in particolare, dalla mancanza della possibilità di assegnare la persona interessata ai dipartimenti di salute mentale, cioè alle strutture non detentive facenti capo al servizio sanitario e dislocate sul territorio regio-

una tipica decisione di infondatezza su base interpretativa, la Consulta ha negato fondamento all'impostazione del giudice a quo. Le norme censurate non condizionano il giudizio di pericolosità, che dunque può essere liberamente sviluppato in base a qualunque elemento utile, ma solo l'opera di individuazione della misura necessaria e sufficiente a contenere la pericolosità eventualmente accertata, cioè l'eventuale “ricovero in un ospedale psichiatrico o in una casa di cura”. Testualmente “la limitazione quindi non riguarda in generale la pericolosità sociale, ma ha lo scopo di riservare le misure estreme, fortemente incidenti sulla libertà personale, ai soli casi in cui sono le condizioni mentali della persona a renderle necessarie. È una disposizione da leggere nell'ambito della normativa volta al definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari [...] la disposizione censurata non ha modificato, neppure indirettamente, per le persone inferme di mente o seminferme di mente, la nozione di pericolosità sociale, ma si è limitata ad incidere sui criteri di scelta tra le diverse misure di sicurezza e sulle condizioni per l'applicazione di quelle detentive”. (G.L.) (In tal senso si veda Corte costituzionale sentenza n. 186 del 23 luglio 2015).

9. Si veda la rivista giuridica oline Diritto penale contemporaneo.

nale. Vi è di certo che le misure *de quo* sono, infatti, concepite non per punire la colpevolezza di un reo ma per fronteggiare la pericolosità di un soggetto autore di un fatto di reato¹⁰. Pertanto, ove la pericolosità sociale attribuibile in capo ad un soggetto dovesse cessare, viene meno il principale, anche se non l'unico, presupposto applicativo delle misure di sicurezza. Queste ultime rappresentano il corollario della norma penale nella sua dimensione di garanzia, e non nella sua dimensione di comando¹¹. Orbene, se la pena è rivolta agli imputabili ed ai semi imputabili, la misura di sicurezza è applicabile anche ai non imputabili purché socialmente pericolosi. In ordine a quest'ultimo requisito, autorevole dottrina argutamente ritiene che "il problema della pericolosità più che un problema di ammissibilità, incontestabile, della categoria dei soggetti pericolosi, è essenzialmente un problema oltre che di accertabilità, di mezzi di difesa sociale di trattamento"¹². Secondo la costante giurisprudenza in ordine alla scelta delle misure di sicurezza è da escludere ogni automatismo, quando una misura meno drastica accompagnata da prescrizioni stabilite dal giudice, si riveli capace, in concreto, di soddisfare contemporaneamente le esigenze di cura e tutela della persona interessata e quelle di prevenzione e sicurezza. Ne deriva così ad esempio che la misura di sicurezza della libertà vigilata può essere applicata, in luogo della misura di sicurezza detentiva (nella specie, quella dell'assegnazione a una casa di cura e di custodia), anche nei confronti del condannato affetto da vizio parziale di mente, se in concreto detta misura sia capace di soddisfare le accennate esigenze di cura e tutela della persona e di controllo della sua pericolosità sociale¹³. Anche dopo l'introduzione dell'art. 31 l. n. 663 del 1986, che ha abrogato la cd. "pericolosità presunta" di cui al previgente art. 204 cp ed ha stabilito che tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento della pericolosità so-

10. F. PALAZZO, Corso di Diritto penale, parte generale, II edizione 2006, 570.

11. P. NUVOLONE, Misure di prevenzione e misure di sicurezza, in Enciclopedia del diritto, Milano, 1976, 651.

12. F. MANTOVANI, Principi di diritto penale, seconda edizione, Padova, 2007, 396.

13. Sul punto si veda Cassazione penale sez. III, 28.01.2016 n. 1460, in Guida al diritto, 2016, 24, 51; (si veda, in particolare, anche la Corte costituzionale, sentenze n. 253 del 2003 e n. 367 del 2004, nonché sentenza n. 208 del 2009, in tema, rispettivamente, di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e di assegnazione a una casa di cura e di custodia).

ciale del condannato, permane la distinzione fra la libertà vigilata facoltativa di cui all'art. 229 cp e quella obbligatoria prevista dal successivo art. 230, in quanto, nei casi di misura facoltativa, qualora sia accertata in concreto la pericolosità sociale e la sussistenza degli altri presupposti richiesti, il giudice può comunque escluderne l'applicazione, purché motivi adeguatamente sulle ragioni di tale esclusione, avendo riguardo al grado di pericolosità del singolo e al principio di proporzionalità rispetto al fatto commesso nonché a quelli di presumibile verificazione¹⁴. Sussiste sempre l'obbligo del previo accertamento della pericolosità sociale¹⁵ del soggetto nei cui confronti deve essere ordinata una misura di sicurezza personale, accertamento che deve quindi essere svolto dal giudice di merito prima della statuizione relativa alla misura di sicurezza, a nulla rilevando la possibilità di effettuare tale accertamento anche in sede di esecuzione¹⁶. Le misure di sicurezza personali sono previste dall'art. 25, 3° comma, Cost., ed attuate dagli artt. 199-240 cp e possono essere ripartite in misure di sicurezza personali e patrimoniali. Le prime consistono in "trattamenti terapeutici o di risocializzazione" cui vengono sottoposte le persone - imputabili o non imputabili - ritenute socialmente pericolose¹⁷. Rispetto alle misure di sicurezza patrimoniali si sottolinea lo scopo di prevenzione speciale e di emenda, operato per mezzo della rieducazione¹⁸. Le misure personali

14. In tal senso Cassazione penale sez. III, 24/04/2015 n. 33591, Fonti: Ced Cassazione penale 2015.

15. Si veda la Sezione Sorveglianza Milano 16/10/2014 n. 8756, in Redazione Giuffrè, 2014 nella parte in cui specifica che "Va rigettata la richiesta della Procura di abitualità a delinquere del reo allorché il soggetto, nel frattempo detenuto, abbia mostrato in carcere un comportamento con, seppur piccoli, progressi volti al reinserimento nella società, facendo così venire meno il requisito della pericolosità sociale ex art. 679 cpp che può legittimare applicazione misura di sicurezza".

16. Cassazione penale sez. III 30/09/2015 n. 44339 Fonti: Ced Cassazione penale 2016.

17. Al riguardo la giurisprudenza penale ha rilevato come a seguito dell'abrogazione dell'art. 204 cod. pen. ad opera dell'art. 31 della legge 10 ottobre 1986 n. 663, sussiste sempre l'obbligo del previo accertamento della pericolosità sociale del soggetto nei cui confronti deve essere ordinata una misura di sicurezza personale, accertamento che deve quindi essere svolto dal giudice di merito prima della statuizione relativa alla misura di sicurezza, a nulla rilevando la possibilità di effettuare tale accertamento anche in sede di esecuzione. (In questo senso la Cassazione penale sez. III, 30/09/2015 n. 44339, fonti Ced Cassazione penale 2016).

18. E. MUSCO, Misure di sicurezza, in Enc. dir. agg., I, Milano, 1997, 763.

sono detentive se privano il soggetto della libertà personale: assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro; ricovero in una casa di cura e di custodia; ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario; ricovero in un riformatorio giudiziario. In esse è comunque presente una componente afflittiva¹⁹. Dopo la legge n. 81 cit. – e, precisamente, come anzidetto *supra*, nella parte in cui prevede che le misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, – la giurisprudenza penale ha ritenuto che tale *novum* legislativo non può che trovare applicazione *ex nunc*, con la conseguenza che, per le misure già precedentemente adottate, il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario deve intendersi legittimamente prorogato, in via eccezionale e transitoria, fin quando persista la pericolosità sociale dell'internato²⁰. La tematica è strettamente connessa al regime intertemporale cui soggiacciono le misure di sicurezza. Sulla disciplina successiva applicabile, l'operatività dell'art. 200 cp e del principio del *tempus regit actum* espresso da tale disposizione, consegue l'ammissibilità di un meccanismo di retroazione sfavorevole. La questione non è certamente teorica se solo si consideri che sulla disciplina successiva, applicabile alle confische, vi è una nutrita giurisprudenza di legittimità. In particolare, il massimo organo di giustizia penale si è dovuto interrogare sulla effettiva natura delle confische ovvero se le misure ablatorie anziché essere finalizzate a neutralizzare la pericolosità sociale insita nella disponibilità della cosa espropriata, paiono assolvere piuttosto una funzione afflittiva e sanzionatoria, avvicinandosi maggiormente ai caratteri e alle finalità della pena che a quelli delle misure di sicurezza²¹. Le difficoltà deriva-

codice della strada – ha rimarcato il fatto di dover applicare all'imputato, retroattivamente, la misura della confisca del veicolo, non essendo questa prevista all'epoca del commesso reato. Difatti, in forza di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 125 del 2008, in caso di condanna dell'imputato per la fattispecie criminosa oggetto del giudizio a quo (e per quella di cui all'art. 187 del codice della strada, norma, per tale motivo, anch'essa coinvolta dal remittente nell'incidente di costituzionalità), "è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'art. 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato". Orbene, proprio il riferimento all'articolo ultimo citato avrebbe l'effetto di rendere operativa, nella specie, la previsione di cui all'art. 200, comma 1, cp (cui si rinvia, quanto alle misure di sicurezza patrimoniali, l'art. 236, comma 2, del medesimo codice), in base alla quale "le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione". Tanto premesso in fatto, il giudice a quo ha ritenuto le norme suddette in contrasto con gli artt. 3 e 117, co 1, Cost. Sarebbe, in specie, violato l'art. 7 Cedu, secondo cui "non può essere inflitta una pena più grave di quella che sarebbe stata applicata al tempo in cui il reato è stato consumato"; norma interpretata dalla Corte di Strasburgo come applicabile anche nei riguardi della misura della confisca (sentenza pronunciata dalla Grande Chambre il 9 febbraio 1995, nella causa n. 307-A/1995, Welch contro Regno Unito). In particolare, ad avviso del remittente, la confisca del veicolo adoperato per commettere i reati di cui agli artt. 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, lungi dal "soddisfare un bisogno di natura cautelare", realizzerebbe "una funzione sanzionatoria e meramente repressiva" con la conseguenza che, al di là della qualificazione formale, la confisca in argomento si tradurrebbe in una sanzione patrimoniale di natura repressiva, da parificare – in base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo – "alla sanzione penale" e, dunque, non suscettibile di efficacia retroattiva, se non in violazione del citato art. 7 della Cedu. Ebbene la Corte ha rilevato che: la confisca può presentarsi, nelle leggi che la prevedono, con varia natura giuridica, giacché se il suo contenuto consiste sempre nella "privazione di beni economici", essa "può essere disposta per diversi motivi e indirizzata a varia finalità, si da assumere, volta per volta, natura e funzione o di pena, o di misura di sicurezza, ovvero anche di misura giuridica civile e amministrativa; la necessità di tenere nettamente distinte le singole ipotesi di confisca è anche conseguenza della differenza esistente – in campo penale – tra le nozioni di pena e di misura di sicurezza, i cui riflessi, oltretutto, si riverberano nella differente disciplina, fissata dai commi secondo e terzo dell'art. 25 Cost., del fenomeno della successione, nel tempo, delle norme relative ai due istituti; invero, "soltanto per la pena", l'art. 25, comma 2 Cost., "ribadisce il cosiddetto principio di stretta legalità, disponendo che "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso", mentre lo stesso articolo, al successivo comma 3, "lascia ferma nell'ordinamento la disposizione dell'art. 200 del codice penale, in forza della quale "le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione"; cioè non da un imperativo giuridico anteriore al fatto punibile, ma da quelle disposizioni che via via l'ordinamento riconoscerà più idonee ad una efficace lotta contro il pericolo criminale"; a giustificare la ritenuta retroattività delle misure di sicurezza, con riguardo soprattutto a quelle di natura personale, è la finalità, loro propria, di assicurare una efficace lotta contro il pericolo criminale, finalità che potrebbe richiedere che il legislatore, sulla base di circostanze da esso discrezionalmente valutate, preveda che sia applicata una misura di sicurezza a persone che hanno commesso determinati fatti prima sanzionati con la sola pena (o con misure di sicurezza di minore gravità); tale retroat-

19. CARACCIOLI, I problemi generali delle misure di sicurezza, Milano, 1970, 470.

20. Cassazione penale sez. I, 09/01/2015 n. 23392, in Giurisprudenza costituzionale, 2015, 4, 1508.

21. La delicata questione si è riproposta all'attenzione giurisprudenziale con riguardo alla confisca prevista, per la fattispecie di reato di guida in stato di ebbrezza, dall'art. 186, comma 2, lettera c), del codice della strada. Sulla questione sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23428 del 25 febbraio 2010 e, a pochi mesi di distanza, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 196 del 4 giugno 2010. In particolare, il giudice remittente – essendo stata richiesta al pubblico ministero, nel giudizio principale, l'emissione di decreto penale di condanna, in relazione alla fattispecie di reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, co 2, lettera c), del

no, quindi, dalla eterogeneità delle “confische”, non riconducibile ad una unitaria nozione, ma al contrario integranti, come è stato osservato dal massimo organo della giustizia penale, un sistema multiforme o “proteiforme”²². Nel caso in cui la confisca dovesse essere annoverata tra le sanzioni penali si applica il regime successorio di cui all’art. 2 cp. Infatti, ciò che rileva in rife-

attività risulta connessa alla circostanza che le misure di sicurezza personali costituiscono strumenti preordinati a fronteggiare uno stato di accertata pericolosità; nondimeno, la presa d’atto proprio delle peculiari caratteristiche e funzioni che, rispetto alle pene, presentano le misure di sicurezza ha indotto a sottolineare la necessità, a fronte di ogni reazione ad un fatto criminoso che il legislatore qualifichi in termini di misura di sicurezza, di un controllo in ordine alla sua corrispondenza non solo nominale, ma anche contenutistica, alla natura spiccatamente preventiva di detti strumenti, tanto al fine di impedire che risposte di segno repressivo, e quindi con i caratteri propri delle pene in senso stretto, si prestino ad essere qualificate come misure di sicurezza, con la conseguenza di eludere il principio di irretroattività valido per le pene; una preoccupazione analoga – e cioè quella di evitare che singole scelte compiute da taluni degli Stati aderenti alla Cedu, nell’escludere che un determinato illecito ovvero una determinata sanzione o misura restrittiva appartengano all’ambito penale, possano determinare un surrettizio aggiramento delle garanzie individuali che gli artt. 6 e 7 riservano alla materia penale – è, del resto, alla base dell’indirizzo interpretativo che ha portato la Corte di Strasburgo all’elaborazione di propri criteri, in aggiunta a quello della qualificazione giuridico-formale attribuita nel diritto nazionale, al fine di stabilire la natura penale o meno di un illecito e della relativa sanzione; dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, formatasi in particolare sull’interpretazione degli artt. 6 e 7 della Cedu, si ricava, pertanto, il principio secondo il quale tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto; tale principio è del resto desumibile dall’art. 25, comma 2, Cost., il quale – data l’ampiezza della sua formulazione (“Nessuno può essere punito...”) – può essere interpretato nel senso che ogni intervento sanzionatorio, il quale non abbia prevalentemente la funzione di prevenzione criminale (e quindi non sia riconducibile – in senso stretto – a vere e proprie misure di sicurezza), è applicabile soltanto se la legge che lo prevede risulti già vigente al momento della commissione del fatto sanzionato; la natura essenzialmente sanzionatoria della confisca – prevista dall’art. 186 del codice della strada – è desumibile dalla duplice considerazione che tale “misura è applicabile anche quando il veicolo dovesse risultare incidentato e temporaneamente inutilizzabile” (e, dunque, “privo di attuale pericolosità oggettiva”) e che la sua operatività “non impedisce in sé l’impiego di altri mezzi da parte dell’imputato, dunque un rischio di recidiva”, sicché la misura si presenta non idonea a neutralizzare la situazione di pericolo per la cui prevenzione è stata concepita; ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del novellato testo dell’art. 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, limitatamente alle parole “ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale”, dalle quali soltanto deriva l’applicazione retroattiva della misura in questione; tanto con il dichiarato intento di rendere compatibile la citata previsione normativa con l’art. 7 della Cedu e quindi con l’art. 117, comma 1, Cost. (sul punto si veda R. GAROFOLI, *Le Nuove Tracce Penale* con giurisprudenza, Nel diritto editore 2014, 29 e ss.).

22. In tal senso la Cass. S.U., 27 marzo 2008, n. 26654.

rimento alla sanzione penale è l’abolizione del reato, con effetti favorevoli retroattivi, a seguito di un intervento legislativo successivo alla commissione del fatto costitutivo di reato volto ad eliminare l’antigiuridicità della condotta del soggetto agente. Infatti, l’intervenuta *abolitio criminis* e il conseguente annullamento della sentenza impugnata sono da ritenere prevalenti anche sulla eventuale inammissibilità del ricorso, in quanto l’impossibilità di rilevare cause di non punibilità in presenza di ricorsi inammissibili è destinata a cedere in ipotesi di successioni di leggi e di *abolitio criminis ex art. 2 cp.* Spetta al giudice della cognizione, fino alla formazione del giudicato formale, prendere atto dell’intervenuta *abolitio criminis* ed annullare la condanna per fatti ormai divenuti privi di rilievo penale²³. In tale circostanza, a parere dello scrivente, e, si tiene a precisare, soltanto per ciò che concerne l’applicazione delle misure di sicurezza detentive, l’esecuzione delle stesse viene meno dopo l’abolizione del reato; ciò avviene in virtù di una interpretazione letterale filologica dell’art. 1, comma 1 *quater*, della l. n. 81 cit. nella parte in cui dispone che “le misure di sicurezza detentive non possono durare oltre la pena edittale massima prevista per il reato commesso”. Occorre, evidenziare, però che nulla esclude l’applicabilità di una misura di sicurezza non detentiva ancorché la condotta, seppur non costituisce più reato, è stata posta in essere da una persona pericolosa socialmente. Questa considerazione, ad ogni modo, non contrasta con quella che è la natura delle misure di sicurezza e l’autonomia delle stesse rispetto al procedimento penale. In altri termini, il principio del doppio binario rimane garantito sia formalmente, sia sostanzialmente. Come ha osservato la Cassazione, il procedimento avente ad oggetto l’aggravamento di una misura di sicurezza personale non può essere sospeso in attesa della definizione di un giudizio penale a carico dello stesso soggetto, non essendo configurabile una pregiudizialità tra l’accertamento della responsabilità penale e la valutazione della pericolosità sociale del proposto²⁴. Anche in sede di accertamento della pericolosi-

23. Cassazione penale sez. I 23/09/2011 n. 36451, Giur. cost., 2011, 6, 4754 (s.m.) (nota di: APOSTOLI).

24. In tal senso si veda Cassazione penale sez. I 05/12/2011 n. 7099 Fonti: Ced Cassazione penale 2011 “Nella specie, la Corte ha ritenuto legittimo l’aggravamento della misura della libertà vigilata in casa di lavoro, sulla scorta della valutazione autonoma di fatti oggetto di una misura cautelare personale, senza attendere l’esito del relativo processo penale”.

tà sociale il giudice una volta disposto l'interrogatorio finalizzato all'accertamento della sussistenza degli elementi idonei a fondare la dichiarazione della cosiddetta "pericolosità sociale", – oltre al presupposto oggettivo costituito dalla commissione di un fatto previsto dalla legge come reato, ex art. 202, comma 1, cp – non può successivamente ripeterlo senza violare quelli che siano i principi del giusto processo penale. Nello specifico, in tema di applicazione provvisoria di misura di sicurezza, l'interrogatorio dell'interessato non deve essere compiuto quando questi, nel corso del giudizio, sia stato sentito e abbia avuto modo di interloquire sia in ordine agli elementi indiziari a suo carico, sia in relazione alla attualità della pericolosità sociale ed alla sussistenza delle condizioni che giustificano l'applicazione della misura²⁵. Anche qualora sia intervenuta una sentenza di condanna il giudice deve procedere, sempre e comunque, al previo accertamento in concreto della pericolosità sociale del condannato. La questione è stata posta al vaglio della Cassazione la quale ha osservato che "il giudice, prima di procedere all'espulsione dallo Stato dello straniero, per il quale sia intervenuta sentenza di condanna per uno dei reati indicati nell'art. 86 dpr 9 ottobre 1990, n. 309, è tenuto ad accertare in concreto, con adeguata motivazione, la sussistenza della pericolosità sociale del condannato"²⁶. In altri termini, il giudice deve accertare tutti gli elementi in concreto, tanto soggettivi quanto oggettivi, valutando il nesso di interdipendenza con la pericolosità sociale non soffermandosi su meri indici "sintomatici". Infatti, secondo la giurisprudenza di merito l'aver costruito all'interno della propria autovettura un vano apposito dove trasportare sostanza stupefacente è indice di pericolosità del reo, che insieme alle altre modalità dell'azione e all'intensità del dolo giustifica l'applicazione della misura di sicurezza²⁷.

La Corte costituzionale, con la sentenza 58/1995, ha affermato che le misure di sicurezza detentive, qualunque sia la natura che ontologicamente s'intenda assegnare ad esse, comportano comunque la privazione o la

25. Cassazione penale sez. V 26/09/2013 n. 7426 Fonti: Ced Cassazione penale 2014.

26. Cassazione penale sez. ter. 14/08/2013 n. 35432 Fonti: Ced Cassazione penale 2013.

27. Tribunale La Spezia 27/06/2012 n. 267 Fonti: Redazione Giuffrè 2014 (Nel caso di specie è stata applicata l'espulsione dallo stato).

limitazione della libertà personale, incidendo su un valore che l'art. 13 Cost. riconosce come diritto inviolabile dell'uomo; non detentive, se comprimono la libertà personale senza abolirla: libertà vigilata; divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Province; divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche; espulsione dello straniero dallo Stato; patrimoniali, che incidono sul patrimonio. Queste ultime hanno per oggetto "prestazioni in denaro" (cauzione di buona condotta) o "cose" (confisca) e si prefiggono lo scopo di prevenire la commissione di nuovi reati, con dinamiche psicologiche diverse: esercitare una azione di "contropinta" al reato (così la cauzione), ovvero impedisce che il possesso di determinati oggetti legati al reato induca il soggetto a reiterare la condotta criminosa e/o pericolosa (così riguardo alla privazione reale realizzata tramite la confisca). Il catalogo delle misure di sicurezza deve essere completato con quelle previste da leggi speciali, fra le quali: l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato di cui all'art. 15, dlgs 25.7.1998, n. 286, in materia di immigrazione; e all'art. 87, dpr 9.10.1990, n. 309, in materia di stupefacenti; la confisca prevista dalle seguenti leggi speciali: art. 301, dpr 23.1.1973, n. 43, relativa alle cose oggetto di contrabbando; art. 85, dpr 9.10.1990, n. 309, in materia di stupefacenti; art. 5, L. 22.5.1975, n. 152, sulle armi; art. 1, L. 7.8.1986, n. 462, in materia di frodi alimentari; art. 10, L. 23.3.1983, n. 77, in materia di fondi comuni di investimento; art. 12 *sexies*, dl 8.6.1992, n. 306, in materia di criminalità mafiosa. Secondo la Cassazione anche in materie di misure di sicurezza vale il principio della stabilità dei rapporti ormai esauriti ritenendo irrevocabile la confisca, pur erroneamente disposta, contenuta nel decreto penale non opposto, stante l'ormai intervenuta formazione della cosa giudicata²⁸.

2. Questioni di legittimità costituzionale

Le questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate in riferimento ai parametri di cui agli artt. 13, 24, 25 e 117, comma 2, Cost.

In ordine all'art. 25 Cost., la misura di sicurezza deve

28. Cassazione penale sez. III 24/10/2012 n. 49477 Fonti: Diritto e giustizia online 2013, 11 gennaio.

rispettare il principio di legalità. Difatti, nello stato di diritto le garanzie della libertà contro l'*arbitrium iudicis* non possono non estendersi al temibile campo della prevenzione²⁹. Il dettato dell'art. 25, 3° comma, Cost. è inequivocabile nella parte in cui afferma che "nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge", e conferisce anche dignità costituzionale ai principi fissati dagli artt. 199 e 236 cp, per i quali "nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente previsti dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti". È stato, però, sostenuto che la legalità si attenua allorché dal reato si passa alla pena e, ancor più alle misure di sicurezza fondate invece su indici sintomatici di pericolosità e su una prognosi di un ipotetico futuro agire criminoso; tale principio, ossia quello di legalità, risulta ancora più svilito, secondo autorevole dottrina, quando "si passi alla tassatività e alla irretroattività: nella ricerca di un punto di equilibrio, che comporti quel parziale sacrificio della certezza, necessario perché le misure di sicurezza possano assolvere alla loro funzione special-preventiva"³⁰. I principi di cui agli artt. 13 e 24 Cost., restano salvi. Difatti, il conflitto con il diritto di libertà personale viene risolto nella prospettiva del principio di riserva di giurisdizione e del principio della tutela del diritto di difesa, in senso oggettivo e soggettivo. Anche per quanto riguarda l'applicazione delle misure di sicurez-

La sede della Corte costituzionale.



29. F. MANTOVANI, Principi di diritto penale, op cit.

30. F. MANTOVANI, Principi di diritto penale, op cit.



Un'udienza della Corte costituzionale.

za, quindi, il processo deve svolgersi con tutte le garanzie del processo penale. L'elemento più importante della natura giurisdizionale delle misure di sicurezza è l'estensione ad esse del divieto della *reformatio in pejus*. In questo senso, la Cassazione Penale, Sez. Un. 8411/1998, in punto di diritto statuisce che "ai sensi dell'art. 597, 3° comma, cpp, il divieto di *reformatio in pejus* non consente al giudice di appello, quando l'appellante è il solo imputato, di irrogare una pena più grave per specie o quantità; applicare una misura di sicurezza nuova più grave; prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata; revocare i benefici". L'attività svolta per accertare i presupposti e disporre l'applicazione delle misure di sicurezza è, dunque, vera e propria attività giurisdizionale e non amministrativa³¹. Tutto ciò, comunque, non svilisce il principio della funzione special-preventiva che costituisce il *leitmotiv* delle misure di sicurezza.

Da ultimo è stata sollevata questione di legittimità costituzionale per contrasto della legge 30 maggio 2014 n. 81 – nelle parti in cui stabilisce che l'accertamento della pericolosità sociale è effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all'art. 133, secondo comma, numero 4, del codice penale e che "non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali", – censurato per violazione degli art. 1, 2, 3, 4, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 77 e 117, comma 1, Cost.;

31. P. NUVOLONE, Misure di prevenzione e misure di sicurezza, op. cit.

quest'ultimo in relazione all'art. 5 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e all'art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Consulta ritenendo infondata la questione di legittimità costituzionale, ha chiarito che la disposizione censurata ha modificato, relativamente ai "non imputabili e ai semimputabili", la nozione di pericolosità sociale. La disposizione, secondo i giudici delle leggi, non riguarda la pericolosità sociale come categoria generale, ma si riferisce più specificamente alla pericolosità che legittima il "ricovero in un ospedale psichiatrico o in una casa di cura". È solo per disporre quest'ultima misura che il giudice deve accertare, "senza tenere conto delle condizioni di cui all'art. 133, secondo comma, numero 4, del codice penale", che "ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate a fare fronte alla sua pericolosità sociale". La limitazione quindi non riguarda in generale la pericolosità sociale, ma ha lo scopo di riservare le misure estreme, fortemente incidenti sulla libertà personale, ai soli casi in cui sono le condizioni mentali della persona a renderle necessarie, in un'ottica volta al definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (sent. n. 253 del 2003, 367 del 2004, 22 del 2012)³².

3. Le misure di sicurezza detentive

3.1 L'ASSEGNAZIONE A UNA COLONIA AGRICOLA O A UNA CASA DI LAVORO

Si tratta di misure di sicurezza personali detentive. Le misure *de quibus* sono equivalenti tra loro in quanto non hanno carattere terapeutico e sono quindi destinate a soggetti imputabili e ritenuti particolarmente pericolosi. Lo scopo della misura è il riadattamento sociale dei delinquenti più pericolosi mediante la loro educazione al lavoro.

L'applicazione dell'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro si snoda in due diverse modalità di esecuzione della stessa; sicché la scelta, dell'una o dell'altra misura, è lasciata alla discrezionalità del

giudice giudicante o al magistrato di sorveglianza nel corso dell'esecuzione. Va da sé che la loro esecuzione non pregiudica la facoltà dell'organo giudiziario di esperire una modificazione in *executivis* rapportandola alle condizioni ed attitudini della persona a cui il provvedimento si riferisce. Tali misure, in ossequio al disposto dell'art. 216 cp, vengono applicate espressamente per le tipologie delinquenziali, definite negli artt. da 102 a 108 cp, ossia per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Il processo normativo ha fatto venir meno le presunzioni su cui si basava la tipizzazione di queste figure, la cui pericolosità oggi deve essere valutata in concreto, a prescindere dalla "cARRIERA" criminale. La Corte costituzionale, con la sentenza 14 aprile 1998, n. 443, ha affermato che le condizioni previste dall'art. 102 cp non sono più sufficienti, in assenza di un accertamento della pericolosità sociale.

La misura di sicurezza dell'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro è obbligatoria nei confronti di colui che sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e di cui sia stata accertata dal giudice la pericolosità sociale³³.

La durata minima dell'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro è di un anno. Ma la durata è di due anni per i delinquenti abituali, di tre anni per i delinquenti professionali e di quattro anni per i delinquenti per tendenza.

È pacifico, da più parti, che "la distinzione tra colonia agricola e casa di lavoro risiede in base al tipo di attività in concreto svolta: natura agricola nella prima, carattere industriale e artigianale, nella seconda. Il distinguo operato dal legislatore, tra casa di lavoro e colonia agricola, è rimasto in realtà lettera morta. Difatti, all'interno di queste misure manca proprio il lavoro e gli internati vengono impiegati solo nei servizi della casa come cuccinieri, porta-vitto e lavandai. Ciò rende evidente che queste mansioni rendono occupata una parte minimale degli internati. I giudici di sorveglianza descrivono e definiscono queste misure come "carceri". Le stesse carceri presso le quali il detenuto sta a titolo di condannato e a tempo determinato e poi a titolo di internato e a tempo indeterminato"³⁴.

33. In tal senso *confr.* Sez. I, 9.3.2011, n. 14014.

34. V. ACCATTATIS, *Il sistema delle misure di sicurezza detentive può essere ritenuto conforme alle misure di sicurezza?*, in *Atti del Convegno sulle misure di sicurezza detentive*, Pisa, 1972, 14.

32. Corte costituzionale 23/07/2015 n. 186, Giurisprudenza costituzionale, 2015, 4, 1422 (s.m.) (nota di PUGIOTTO), Corte costituzionale sito ufficiale 2015.

3.2. IL RICOVERO IN UNA CASA DI CURA E DI CUSTODIA

Dal 1° aprile 2015 l'esecuzione nelle case di cura e custodia è sostituita dall'esecuzione nelle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems), come previsto dall'art 3-ter delle disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari di cui al d.l. 211/2011 relativo a interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. Si tratta di una novità di rilievo rispetto al passato. Invero, l'art. 219 del cp era visto dalla dottrina come una misura che tentava un'ibridazione tra istanze curative

e finalità custodiali³⁵. Ne sono destinatari, ai sensi dell'art. 219 cp, i soggetti in stato di incapacità ridotta – i cosiddetti semi-imputabili – a causa della condanna a pena diminuita per infermità psichica, cronica intossicazione da alcol o da sostanze stupefacenti e sordomutismo. L'entità della misura di cui trattasi si rapporta in ogni modo alla gravità del reato commesso: la misura di sicurezza ha una durata minima non inferiore a mesi sei (sostituibile, a discrezione del giudice, con la libertà vigilata) o pari a uno o a tre anni, rispettivamente se la pena detentiva inflitta è la reclusione non inferiore a cinque anni, oppure la reclusione non inferiore a dieci anni o l'ergastolo. La predetta misura di sicurezza è disposta dopo che la pena detentiva sia stata scontata o per una serie di circostanze si è estinta; però occorre ricordare che in via eccezionale l'art. 220, comma 1, cp prevede la possibilità di ordinare il ricovero prima dell'esecuzione della pena, tenuto conto delle particolari condizioni di infermità psichica del condan-

nato, al fine di impedire che l'immediata esecuzione della pena possa aggravarle in maniera esponenziale. La *ratio* di una eventuale anticipazione dell'anzidetta misura viene, *expressis verbis*, fornita dal legislatore all'art. 219, comma 4, del cp ove dispone che "quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura o di custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva". Pertanto, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e custodia, per l'individuazione della "pena stabilita dalla legge" rilevante a norma dell'art. 219 comma 1 cp, devono considerarsi eventuali circostanze, aggravanti ed attenuanti, ma non anche la di-

minuente per il vizio parziale di mente, in quanto l'infermità di mente e la connessa pericolosità costituiscono la ragione giustificativa del provvedimento³⁶.

3.3. IL RICOVERO IN UN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO

Anche per tale fattispecie dal 1° aprile 2015 il ricovero negli ospedali psichiatrici giudiziari è sostituito dall'esecuzione nelle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, come previsto dall'art 3-ter del d.l. 211cit.

La predetta misura di sicurezza detentiva si applica ai soggetti non imputabili che, a causa di una delle tipiche infermità previste dall'art. 88 e ss. del cp, sono pericolosi socialmente.

Una volta accertata in concreto la pericolosità sociale del reo secondo tutti i parametri indicati dall'art. 133, comma secondo, cp, la decisione di applicare il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (ormai sostituito dalle Rems), o in una casa di



35. D. GUERRI, Misure di sicurezza (dir. pen.), in *Il Diritto - Enc. giur.*, Il Corriere della Sera-Il Sole-24 ore, vol. 9, 2007.

36. Cassazione penale sez. I Data: 05/12/2013 n. 4459. Fonti: Ced Cassazione penale 2014.



3.4. IL RICOVERO IN UN RIFORMATORIO GIUDIZIARIO

È una misura di sicurezza speciale che si applica ai minori. Il ricovero nel riformatorio giudiziario, in seguito all'entrata in vigore degli artt. 36, secondo comma, e 22, dpr n. 448/1988, si è trasformato nel collocamento in una "comunità pubblica". Gli artt. 223-227 cp che regolano il ricovero del minore in riformatorio giudiziario, pur rimasti formalmente invariati, vanno raccordati al dpr che ha modificato le forme e i modi di esecuzione delle misure di sicurezza. La misura *de quo* si applica ai minori degli anni quattordici, o minori degli anni diciotto riconosciuti non imputabili ex art. 98, che abbia-

no commesso un delitto e siano pericolosi socialmente. La durata minima è di un anno. Se per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e non si tratta di delitto colposo, è ordinato il ricovero per un tempo non inferiore a tre anni. Il riformatorio è alternativo rispetto alla libertà vigilata. Difatti, la predetta misura si applica ai minori degli anni quattordici e diciotto, riconosciuti imputabili e condannati a pena diminuita, qualora il giudice, dopo l'esecuzione della pena, disponga che il minore sia ricoverato in un riformatorio o posto in libertà vigilata motivando la propria scelta discrezionale in relazione alle condizioni sociali e familiari in cui vive il soggetto. In seguito, è prevista l'applicazione della misura per gli imputati prosciolti per infermità fisica o per intossicazione cronica da alcool o stupefacenti ovvero per sordomutismo. È sempre applicabile, la suesposta misura, al minore condannato per delitto durante l'esecuzione di una misura di sicurezza. Al minore degli anni diciotto che sia delinquente abituale, professionale o per tendenza la durata minima della misura è di tre anni. Nel caso in cui il soggetto abbia compiuto gli anni diciotto, il giudice nell'esercizio del suo potere di scelta, ordina l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro. La riforma della misura di sicurezza del riformatorio giudiziario rende inapplicabile il disposto dell'art. 214 cp "per l'evidente incompatibilità" con la sanzione prevista dall'art. 22, quarto comma, del dpr 448³⁹.

cura e custodia, può essere adottata – per effetto dell'entrata in vigore del dl 31 marzo 2014, n. 52 (convertito con modifiche in l. 30 maggio 2014, n. 81) – solo quando ogni altra misura di sicurezza risulta inidonea, tenendo conto, in tale accertamento, delle qualità soggettive della persona e non delle condizioni ostative di tipo "sociale", indicate dall'art. 133, comma secondo, n. 4 cp, né della sola mancanza di programmi terapeutici individuali³⁷.

La durata minima è determinata in base alla gravità della pena, astrattamente prevista per il reato commesso: dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena dell'ergastolo; cinque anni se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni; due anni negli altri casi.

La riforma è stata attuata dietro le spinte della dottrina la quale riteneva che nel caso applicativo, per quanto orientata alla prevenzione di futuri reati, la misura in esame fin dall'origine non aveva quella finalità terapeutica a cui il legislatore mirava; ciò è dovuto al fatto che, in realtà, gli istituti di esecuzione generalmente non presentano significative differenze rispetto alle carceri: nella prassi prevalgono così i profili afflittivi e segreganti³⁸.

37. In tal senso Cassazione penale sez. VI 18.11.2015 n. 49469 Fonti: Ced Cassazione penale 2016.

38. S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE, Manuale di diritto penale, Parte generale, Bologna, 2007, 870.

39. F. RAMACCI, *Corso di diritto penale, quarta edizione*, Torino, 2007.

Copyright © 2017 - Fondo assistenza per il personale della Polizia di Stato
Edizione a cura di Poliziamoderna – www.poliziamoderna.it

Tutti i diritti sono riservati a norma di legge e a norma delle convenzioni internazionali. Nessuna parte di questo inserto può essere riprodotta con sistemi elettronici, meccanici o altri, senza l'autorizzazione scritta dell'editore. Eventuali aggiornamenti al testo saranno pubblicati sul sito della rivista.

